



---

**MM N° 16/2024 concernente l'adozione del nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale**

---

All'onorando  
Consiglio comunale di  
Minusio

Minusio, 2 luglio 2024

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

**1. PREMESSA**

A seguito della necessità di rivedere ed unificare i diversi Regolamenti sulle prestazioni comunali in ambito sociale (e meglio il Regolamento per la concessione dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione e il Regolamento aiuto complementare comunale all'AVS e all'AI) vi sottoponiamo il presente messaggio volto alla creazione di un unico Regolamento che disciplina le prestazioni comunali in ambito sociale. Preliminarmente sottolineiamo che si tratta di prestazioni a carattere assistenziale basate sulla Legge sull'assistenza sociale e coordinati dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

L'adozione di un nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale si rende necessaria per i seguenti motivi:

- > attualmente le normative che regolano gli aiuti sociali presentano una serie di frammentazioni in diversi Regolamenti desueti (infatti il Regolamento per la concessione dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione data del 1997, mentre il Regolamento per la concessione dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione a favore delle persone domiciliate data del 1987) che rendono complicato il processo di aggiornamento e di messa a norma con le Leggi cantonali; proponiamo quindi di unificare tali disposizioni in un unico Regolamento, facendo riferimento esplicito e diretto alle normative cantonali per garantire conformità e una maggiore flessibilità in caso di cambiamenti legislativi;
- > proponiamo di estendere la gamma degli aiuti sociali, includendo le spese odontoiatriche, le spese per l'alloggio, le spese per l'acquisto dei sacchi per i rifiuti, le spese per le attività extrascolastiche e scolastiche, così come le spese per eventi straordinari e altri bisogni specifici, al fine di fornire un supporto più completo e mirato a chi è in difficoltà;



- > attualmente, ogni anno a preventivo è prevista un'apposita posta chiamata "conto donazioni" di un importo di fr. 5'000.00 da erogare a chi ne necessita; con il presente Regolamento proponiamo di abrogare questo conto istituendone uno dedicato alle esigenze del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, garantendo così una maggiore chiarezza nella gestione delle risorse e nell'erogazione degli aiuti sociali;
- > proponiamo che le modalità di erogazione degli aiuti sociali siano stabilite dal Municipio tramite apposita Ordinanza, garantendo anche in questo modo una maggiore flessibilità in caso di cambiamenti legislativi; l'Esecutivo procederà alla pubblicazione dell'Ordinanza a norma di Legge una volta cresciuta in giudicato la decisione di ratifica del nuovo Regolamento da parte della Sezione degli enti locali;
- > con il nuovo Regolamento verrà introdotto un formulario standard che fungerà da check-list per la documentazione necessaria da presentare per la richiesta puntuale di aiuti.

Resta inteso che per tutto quanto non contemplato nel Regolamento valgono le vigenti Leggi cantonali e i relativi Regolamenti d'applicazione.

## **2. MODIFICHE PROPOSTE E COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

Di seguito presentiamo alcune brevi osservazioni sul contenuto degli articoli del nuovo Regolamento:

### art. 1 Scopo

Lo scopo dell'aiuto sociale è descritto come il sostegno puntuale, a carattere assistenziale, a persone in situazione di temporaneo disagio economico, al fine di evitare a queste ultime di ricorrere a prestazioni assistenziali.

A tal fine la proposta è di "abolire" il conto donazioni e creare ogni anno a preventivo un conto apposito, anche più generoso, che venga destinato con criterio alle prestazioni comunali in ambito sociale.

### art. 2 Campo di applicazione

Il presente articolo enumera in modo esaustivo i casi in cui le prestazioni in ambito sociale possono essere puntualmente erogate.

Oltre alle spese per i servizi funebri e la sepoltura già erogate dal Comune, sono state introdotte le spese per l'alloggio, le spese per la salute, le spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico, le spese per gli eventi straordinari e altri bisogni puntuali.



### art. 3 Beneficiari

Solo i domiciliati nel Comune da almeno 5 anni possono ricevere degli aiuti comunali in ambito sociale.

Tale disposizione è volta a garantire stabilità e ad evitare che le persone cambino Comune frequentemente al fine di beneficiare di aiuti sociali in Comuni differenti.

Al cpv. 2 vengono elencati i casi d'esclusione.

### art. 4 Unità di riferimento

Per la definizione dell'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è fatto riferimento all'art. 4 Laps, che riportiamo integralmente:

#### **II. Unità di riferimento**

##### **1. In generale**

**Art. 4** L'unità di riferimento è costituita:

- a) dal titolare del diritto;
- b) dal coniuge o dal partner registrato;
- c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
- d) dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale;
- e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

Lo scopo è quello di garantire che il nuovo Regolamento rimanga al passo coi tempi in caso di cambiamenti legislativi superiori.

L'unità di riferimento sarà pertanto costituita dai seguenti membri:

- > il titolare del diritto;
- > il coniuge o partner registrato;
- > il partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
- > i figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale;
- > i figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

### art. 5 Reddito determinante e soglia d'intervento

Nel presente articolo è indicato il calcolo per stabilire il reddito determinante.

Anche qui per la determinazione delle spese riconosciute e della soglia d'intervento è fatto esplicito riferimento alla Laps, rispettivamente alle direttive emesse annualmente dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).

### art. 6 Importi massimi

Col presente articolo si propone di delegare al Municipio il compito di stabilire, tramite Ordinanza, gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile.

Ciò permetterà di disporre di una certa flessibilità, fermo restando che gli importi dovranno comunque prima essere votati dal Consiglio comunale in sede di approvazione dell'apposito conto a preventivo di ogni anno.



art. 7 Spese per l'alloggio

Si tratta di un nuovo contributo che va a coprire il pagamento della pigione, delle relative spese accessorie e/o assicurative, così come eventuali spese per il trasloco. Nel caso di proprietari sono considerate le spese di manutenzione essenziali. È invece escluso un sostegno finanziario per il deposito di garanzia (ad eccezione dei premi derivanti da una garanzia d'affitto concernente un immobile già in locazione, come ad esempio SwissCaution).

art. 8 Spese per la salute

Questo contributo comprende le spese odontoiatriche e l'acquisto di sacchi ufficiali per i rifiuti.

Le modalità d'accesso vengono stabilite tramite Ordinanza municipale, per garantire maggiore flessibilità in caso di necessità.

Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento si propone l'abolizione del Regolamento per le indennità giornaliere di ospedalizzazione, trattandosi di una norma desueta e poco applicata.

art. 9 Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

Con questo articolo è introdotta la possibilità di riconoscere un contributo (entro i limiti stabiliti per Ordinanza municipale) a favore dei giovani in età scolastica obbligatoria o che frequentano ancora una scuola dell'obbligo per (lista esaustiva):

- > gite scolastiche;
- > colonie estive di vacanza o di cura riconosciute dal Cantone ai sensi della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza;
- > corsi "Lingue e Sport";
- > settimane scolastiche fuori sede;
- > doposcuola, attività sportive e culturali;
- > spese derivanti dall'utilizzo della mensa scolastica.

art. 10 Spese per il servizio funebre e la sepoltura

All'art. 10 è specificato maggiormente il contributo, già esistente, per il servizio funebre e la sepoltura.

Esso verrà erogato conformemente alle direttive vigenti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), previa richiesta da inoltrare entro 6 mesi dall'avvenuto funerale.



art. 11 Eventi straordinari e altri bisogni particolari

Trattasi dei casi di rigore, ossia di una clausola normativa che permette di sostenere anche persone escluse dalle prestazioni previste dal presente Regolamento. Il contributo per eventi straordinari e bisogni particolari verrà comunque riconosciuto in base alla relativa Ordinanza municipale ed entro i limiti di preventivo votati ogni anno dal Consiglio comunale.

art. 12 Assistenza tra parenti

Si tratta del diritto di regresso del Municipio nei confronti dei parenti del beneficiario di un aiuto sociale obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del CCS.

art. 13 Rincaro

Trattasi della clausola di rincaro, la quale verrà adoperata - in caso di necessità - in sede di preventivo di ogni anno.

art. 14 - 16 Domanda / Obbligo d'informazione e di collaborazione / Restituzione

Trattasi principalmente di norme procedurali comuni a tutte le regolamentazioni sociali.

In particolare viene sottolineato che la procedura per l'inoltro della richiesta verrebbe stabilita dal Municipio tramite Ordinanza.

art. 17 Competenza

Il presente articolo tratta della possibilità di delega decisionale ad un Servizio dell'Amministrazione comunale secondo l'Ordinanza concernente le deleghe di competenze decisionali.

art. 18 Abrogazione

Col presente Regolamento vengono abrogati il Regolamento per la concessione dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione a favore delle persone domiciliate e il Regolamento aiuto complementare comunale all'AVS e all'Al.

art. 19 Entrata in vigore

Proponiamo l'entrata in vigore il 1° giugno 2025 così da poter informare debitamente tutti i beneficiari di prestazioni attuali.



Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, rimanendo volentieri a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio, v'invitiamo a voler

**RISOLVERE :**

1. È approvato il nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.
2. L'entrata in vigore è fissata al 1° giugno 2025, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con distinta stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO

Il Sindaco:

Renato Mondada

Il Segretario:

avv. Yassin Benhamza

Annessi:

- > Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale
- > Ordinanza municipale sulle prestazioni comunali in ambito sociale
- > Regolamento per la concessione dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione
- > Regolamento aiuto complementare comunale all'AVS e all'AI

**Va per esame e preavviso alle Commissioni delle petizioni e della gestione**

---

# Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

(del 1° giugno 2025)

---

## *Il Consiglio comunale di Minusio*

viste le disposizioni delle normative federali e cantonali di riferimento

### **DECRETA:**

#### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **art. 1 Scopo**

Le prestazioni comunali in ambito sociale sono a carattere assistenziale e hanno lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di temporaneo disagio economico.

A tale scopo nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

##### **art. 2 Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Riservata la natura puntuale delle prestazioni in ambito sociale, il Comune può erogare prestazioni nei seguenti casi:

- a) spese per l'alloggio;
- b) spese per la salute;
- c) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- d) spese per i servizi funebri e la sepoltura;
- e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

<sup>2</sup>Le prestazioni sono erogate su richiesta dell'interessato o da un suo rappresentante. Terze persone a conoscenza di una situazione d'indigenza possono inoltrare una segnalazione ai Servizi competenti, i quali dispongono i necessari accertamenti per un'eventuale presa a carico.

##### **art. 3 Beneficiari**

<sup>1</sup>Le prestazioni possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie il cui richiedente risiede, al momento dell'inoltro della domanda, ininterrottamente nel Comune da almeno 5 anni.

<sup>2</sup>Le prestazioni non sono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte o tasse comunali le quali non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone in regime di detenzione;
- c) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali precedentemente erogate dal Comune;
- d) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite gli aiuti federali o cantonali vigenti;
- e) persone con depositi bancari/postali superiori a fr 10'000.00 per persone sole, fr. 15'000.00 per coniugi ed ulteriori fr. 2'000.00 per ogni figlio minorenni.

#### **art. 4 Unità di riferimento**

L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è definita all'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

#### **art. 5 Reddito determinante e soglia d'intervento**

<sup>1</sup>Il reddito determinante prevede il computo di tutti i redditi dedotte le spese riconosciute conformemente alla Laps e relativo Regolamento d'applicazione, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 3 cpv. 2 lett. e) del presente Regolamento.

<sup>2</sup>Per la determinazione del reddito, della sostanza e delle spese riconosciute fa stato la situazione economica e patrimoniale al momento della richiesta.

<sup>3</sup>La soglia d'intervento è determinata conformemente alla Laps e definita annualmente mediante direttive emesse dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).

#### **art. 6 Importi massimi**

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile sulla base del presente Regolamento vengono stabiliti dal Municipio mediante Ordinanza.

## **II. PRESTAZIONI**

#### **art. 7 Spese per l'alloggio**

<sup>1</sup>Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo relativo alle spese per l'alloggio si riferisce al pagamento della pigione, delle relative spese accessorie e/o assicurative.

Nel caso di proprietari sono considerate le spese di manutenzione essenziali; entrano in linea di conto eventuali spese per il trasloco.

<sup>2</sup>È escluso un intervento finanziario per il deposito di garanzia fatta eccezione per i premi derivanti da una garanzia d'affitto concernente un immobile già in locazione.

<sup>3</sup>Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza i limiti di erogazione del contributo.



## **art. 8 Spese per la salute**

Il contributo per le spese per la salute comprende:

- a) le spese odontoiatriche;
- b) l'acquisto di sacchi ufficiali per i rifiuti.

Le modalità d'accesso ai relativi contributi sono stabilite tramite Ordinanza municipale.

## **art. 9 Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico**

<sup>1</sup>Il contributo può essere richiesto a favore dei giovani in età scolastica obbligatoria o che frequentano ancora una scuola dell'obbligo.

<sup>2</sup>Sono considerate spese riconosciute:

- a) le gite scolastiche;
- b) le colonie estive di vacanza o di cura riconosciute dal Cantone ai sensi della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza;
- c) i corsi "Lingue e Sport";
- d) le settimane scolastiche fuori sede;
- e) i doposcuola, attività sportive e culturali;
- f) le spese derivanti dall'utilizzo della mensa scolastica.

La presente lista è da ritenersi esaustiva.

<sup>3</sup>Il contributo può essere riconosciuto entro i limiti stabiliti dalla relativa Ordinanza municipale.

## **art. 10 Spese per il servizio funebre e la sepoltura**

<sup>1</sup>Le spese funerarie e di sepoltura sono accordate conformemente alle direttive vigenti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).

<sup>2</sup>Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle o il curatore come pure l'amministrazione dell'Istituto in cui il defunto era degente.

<sup>3</sup>La richiesta è da inoltrare entro 6 mesi dall'avvenuto funerale.

## **art. 11 Eventi straordinari e altri bisogni particolari**

<sup>1</sup>In caso di disagio particolarmente grave e per eventi straordinari possono essere erogati aiuti anche a persone escluse dalle prestazioni previste dal presente Regolamento.

<sup>2</sup>Per eventi straordinari s'intendono tutte quelle situazioni di carattere puntuale che non possono essere ragionevolmente previste e che esulano dalle categorie definite dal presente Regolamento.

<sup>3</sup>Il contributo per eventi straordinari e bisogni particolari è riconosciuto in conformità della relativa Ordinanza municipale.

## **art. 12 Assistenza tra parenti**

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero (CCS).

## **art. 13 Rincaro**

Il Municipio è autorizzato ad adeguare gli importi delle prestazioni comunali basandosi sull'indice nazionale dei prezzi al consumo.

### **III. PROCEDURA**

#### **art. 14 Domanda**

Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza la procedura per l'inoltro della richiesta.

#### **art. 15 Obbligo d'informazione e di collaborazione**

<sup>1</sup>Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a fornire ogni informazione utile riguardo le sue condizioni personali e finanziarie. Egli deve contribuire attivamente all'accertamento della sua situazione di fatto e di diritto.

<sup>2</sup>A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, Ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

#### **art. 16 Restituzione**

<sup>1</sup>La prestazione comunale indebitamente percepita dev'essere restituita.

<sup>2</sup>Il diritto ad esigere la restituzione si estingue entro il termine perentorio di 3 anni a partire dai quali il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

<sup>3</sup>La restituzione può essere condonata, integralmente o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

### **IV. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **art. 17 Competenza**

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

<sup>2</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'Amministrazione secondo l'Ordinanza concernente le deleghe di competenze decisionali, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

**art. 18 Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- > Regolamento per la concessione dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione a favore delle persone domiciliate;
- > Regolamento aiuto complementare comunale all'AVS e all'AI.

**art. 19 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2025.

Rimane riservata l'approvazione dalla competente Autorità cantonale.

BOLZNA

*Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del ..  
Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione del .. (Incarto N° ..).  
Il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale  
dal .. al ..*

---

# ORDINANZA MUNICIPALE

## *sulle prestazioni comunali in ambito sociale*

---

(del ..)

### *Il Municipio di Minusio*

visto il Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale

## **DECRETA :**

### **art. 1    Scopo e campo d'applicazione**

La presente Ordinanza fissa gli importi massimi erogabili e le modalità d'accesso alle prestazioni comunali in ambito sociale, nel dettaglio:

- a) spese per l'alloggio;
- b) spese per la salute;
- c) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
- d) spese per i servizi funebri e la sepoltura;
- e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

### **art. 2    Importi massimi**

<sup>1</sup>Considerato il carattere puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, un'unità di riferimento ai sensi della Laps può chiedere un contributo per un'unica tipologia di spesa nel corso di un anno civile.

Sono riservate le disposizioni previste all'art. 5 della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>È esclusa dalla limitazione prevista all'art. 2 cpv. 1 della presente Ordinanza la presa a carico delle spese per i servizi funebri e la sepoltura.

<sup>3</sup>Sono riconosciute le seguenti prestazioni comunali in ambito sociale:

a) spese per l'alloggio  
> fr. 500.00            all'anno

b) spese odontoiatriche  
> fr. 1'000.00        all'anno

c) spese per l'acquisto di sacchi ufficiali per i rifiuti  
> 8 rotoli da 17 litri

d) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico  
> fr. 500.00            all'anno

e) spese per i servizi funebri e la sepoltura  
> vedi Regolamento

f) eventi straordinari e altri bisogni puntuali  
> fr. 500.00            all'anno

**art. 3 Spese per l'alloggio**

Il contributo per le spese per l'alloggio è erogato entro i limiti di cui all'art. 2 cpv. 3 lett. a) della presente Ordinanza.

**art. 4 Spese odontoiatriche**

<sup>1</sup>Possono beneficiare del sussidio per cure odontoiatriche le persone a partire dal 6° anno d'età e fino al compimento del 15° anno d'età che frequentano le scuole dell'obbligo.

<sup>2</sup>L'obbligo d'intervento è sussidiario ad eventuali prestazioni da assicurazioni, Enti e/o Associazioni ed è concesso conformemente all'art. 2 cpv. 3 lett. b) della presente Ordinanza.

**art. 5 Acquisto di sacchi ufficiali per i rifiuti**

Il contributo per l'acquisto di sacchi ufficiali per i rifiuti è erogato conformemente all'art. 2 cpv. 3 lett. c) della presente Ordinanza.

**art. 6 Spese per attività in ambito scolastico ed extrascolastico**

Il contributo concernente le spese per attività in ambito scolastico ed extrascolastico è erogato conformemente all'art. 2 cpv. 3 lett. d) della presente Ordinanza.

**art. 7 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali**

Il contributo per eventi straordinari e altri bisogni puntuali è concesso in conformità all'art. 2 cpv. 3 lett. f) della presente Ordinanza.

**art. 8 Procedura**

La richiesta per l'ottenimento delle prestazioni comunali in ambito sociale dev'essere inoltrata tramite apposito formulario, ottenibile presso i preposti Servizi, rispettivamente sul portale del Comune.

**art. 9 Reclamo**

Contro le decisioni dei Servizi preposti è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

**art. 10 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

(Ris. mun. N° .)

Il Municipio



## REGOLAMENTO

### PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA DI OSPEDALIZZAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE DOMICILIATE

- 1.) Limite di reddito massimo per avere diritto all'indennità giornaliera di ospedalizzazione in base alla tassazione dell'ultimo biennio fiscale:
  - a.) per le persone sole Fr. 20'000.--
  - b.) per le famiglie Fr. 30'000.--
  
- 2.) Sono esclusi dal diritto all'indennità giornaliera di ospedalizzazione:
  - a.) gli ammalati a carico della pubblica assistenza;
  - b.) i neonati fino che hanno un reddito determinante imponibile superiore al quello indicato al punto 1;
  - d.) i possessori di sostanza il cui valore complessivo supera il seguente limite:
    - 1.) per le persone sole Fr. 70'000.--
    - 2.) per le famiglie Fr. 90'000.--
  
- 3.) Per i cittadini domiciliati degenti in camera comune in qualsiasi ospedale pubblico svizzero o cliniche il Comune rimborsa completamente la differenza a suo carico (massimo di Fr. 15.-- al giorno); qualora questa differenza fosse inferiore all'indennità concessa dal Comune verrà riconosciuto unicamente tale importo.
  
- 4.) Con la presentazione della richiesta di rimborso gli interessati dovranno unire una dichiarazione della cassa malati attestante l'importo corrisposto e la differenza a carico dell'assicurato.



MUNICIPIO DI MINUSIO

## **REGOLAMENTO AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE ALL'AVS E ALL'AI**

### **Art. 1 AVENTI DIRITTO**

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale tutte le persone, domiciliate nel Comune, al beneficio di una prestazione complementare cantonale alla rendita AVS o AI, alla condizione:

- 1) che siano nullatenenti;
- 2) che non abbiano parenti conviventi in linea ascendente o discendente, fratelli o sorelle, con redditi imponibili non superiori a:
  - a) fr. 10'400.-- per una persona;
  - b) fr. 15'600.-- per due persone;
  - c) fr. 20'800.-- per tre o più persone;
- 3) che non ricevono sussidi dal Servizio cantonale della pubblica assistenza.

### **Art. 2 PRESTAZIONI <sup>1)</sup>**

- 1) fr. 2'088.-- annui per persona sola (fr. 174.-- mensili)  
fr. 3'084.-- annui per coniugi (fr. 257.-- mensili)  
fr. 1'848.-- annui per orfani o figli di beneficiari di rendite AVS o AI (fr. 154.-- mensili)

nelle quali è compreso l'indennizzo per le spese di trasporto.

- 2) Il pagamento verrà effettuato per l'importo mensile anticipato.  
A dicembre verrà versata una tredicesima, pari all'importo del pagamento mensile.
- 3) Ai beneficiari della prestazione complementare cantonale, che non hanno diritto all'aiuto complementare comunale, è versata, nel mese di dicembre, una indennità straordinaria pari a fr. 229.--.
- 4) Il Municipio è autorizzato ad adeguare gli importi dell'aiuto complementare comunale e dell'indennità straordinaria ogni volta che l'Autorità federale provvede all'adeguamento della prestazioni AVS/AI al costo della vita.

### **Art. 3 CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO**

Inoltre di una richiesta di aiuto, scritta, al lod.le Municipio, tramite l'Agenzia comunale AVS/AI, che dopo esame di tutti gli elementi, la trasmette, con preavviso al lod.le Municipio, per la relativa decisione.

### **Art. 4**

Per norme di carattere generale, all'infuori di quelle previste dal presente ordinamento, sono applicabili quelle contenute nella legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19.03.1965, nonché relative ordinanze e mutazioni.

### **Art. 5**

Il presente ordinamento entra in vigore il 01.01.1997 e sostituisce quello precedente del 01.01.1995.

**Approvato dall'on.do Consiglio Comunale di Minusio il 18.06.1986. Adeguamento degli importi dell'aiuto complementare e dell'indennità straordinaria da parte del lod.le Municipio con risoluzione N. 2116 del 12.12.1987, N. 2136 del 12.12.1989, N. 12 del 07.01.1992, N. 1907 del 22.12.1992, N. 1589 del 29.11.1994, N. 1321 del 22.10.1996, N. 1166 del 09.12.2008 e N. 956 del 30.11.2010 <sup>1)</sup>**